



Comune di Falcone

Città Metropolitana di Messina
IL SINDACO

L'ADDETTO

ORDINANZA SINDACALE N. 23/2021

del 21.10.2021

Oggetto: Svolgimento FIERA ANNUALE di OTTOBRE 2021- Prescrizioni.

VISTA la ricorrenza, per la giornata del 28.10.2021, della tradizionale FIERA di Falcone;

VISTA la persistenza, sino al 31.12.2021, dello stato emergenziale da COVID-19 così come disposto dal D. L. n. 105/2021 del 23.07.2021;

PRESO ATTO che l'evento in parola è sempre stato contraddistinto dal richiamo di una moltitudine di persone, sia quali avventori (che affluiscono da molti Comuni della Provincia) che come operatori esercenti il commercio su aree pubbliche (i quali sono soliti provenire anche dalle provincie di Catania, Palermo, Enna, Caltanissetta e Reggio Calabria), nonché quali operatori zootecnici (anch'essi provenienti da numerosi Comuni della Provincia);

ATTESO che, conseguenzialmente, è indispensabile adottare tutti i necessari accorgimenti perché possano essere rimossi quegli elementi di rischio che potrebbero, sia favorire i facili ed inevitabili assembramenti innescando situazioni potenzialmente favorevoli alla diffusione del virus, che creare presupposto di pericolo per la sicurezza nel suo insieme allorché dovessero verificarsi situazioni emergenziali contingenti;

VISTA la nota n. 2308/2021 del 14.10.2021 con la quale il Responsabile del Servizio di P.M. ha relazionato in merito allo svolgimento dell'evento FIERA, evidenziando gli adempimenti necessari da doversi assolvere al fine di rimuovere i presumibili elementi di rischio;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 23/2019 dell'11.10.2019 con la quale era già stata introdotta una parziale modifica alla tradizionale dislocazione dei posteggi per rimuovere la criticità principale dettata dalla presenza, lungo ambo i lati della Via del Marinaio dei banchi di vendita, facendo venir meno i presupposti di fluidità delle "vie di fuga" prescritte dai "protocolli sulla sicurezza delle manifestazioni su aree pubbliche" introdotti dal Decreto Legge n. 14/2017 del 20.02.2017 e dalla Circolare Ministeriale del 28.07.2017 n. 11001/1/110 (10) nonché dalle successive Circolari Prefettizie n. 0078375 del 27.07.2018 e n. 0044392 del 24.04.2019 emesse dalla Prefettura di Messina in materia di **Safety e di Security**;

PRESO ATTO che, con i lavori di riconfigurazione della via del Marinaio, è mutata la fisionomia strutturale della medesima per effetto della realizzazione dello spartitraffico centrale per cui ciò non consente la rituale dislocazione dei banchi vendita (bancarelle) lungo il lato Nord poiché non residuerebbe lo spazio necessario perché il transito degli avventori possa aver luogo in condizioni di sicurezza, tenuto conto che, per altro, in atto, il cantiere dei lavori è tutt'ora in corso;

PRESO ATTO che, conseguenzialmente, oltre alle misure indispensabili per assicurare la necessaria fluidità delle "vie di fuga", in scrupolosa conformità ai surrichiamati "Protocolli sulla sicurezza delle persone" (sia di quelle residenti che di quelle affluite, in copioso numero, nella circostanza), occorre assumere tutti gli accorgimenti volti a rimuovere quelle situazioni correlate alla dislocazione dei banchi di vendita che in rapporto agli spazi disponibili possono determinare il formarsi di facili assembramenti;

RITENUTO, pertanto, che si rende necessario ed inderogabile arrecare ulteriori modifiche nella dislocazione dei banchi di vendita rispetto all'assetto dell'edizione 2019 lasciando libera per il transito veicolare la Piazza Marconi e la via del Marinaio, prevedendo lo spostamento dei banchi, tradizionalmente ivi ricadenti, sul lungomare di Ponente;

RITENUTO, altresì, opportuno dover vietare l'afflusso di animali (bovini, equini, caprini, suini, ovini, animali da cortile ed altri volatili) per ragioni igienico-sanitarie;

VISTO quanto contemplato dall'art. 8 comma 13 della L.R. n. 18/1995 dell'1 Marzo 1995 e successive modifiche e integrazioni in merito alla competenza del Consiglio Comunale in materia di individuazione e/o spostamento della sede per lo svolgimento delle Fiere ed al loro funzionamento;

ATTESO che per il Consiglio Comunale di questo Ente è stato oggetto di rinnovo con la consultazione elettorale del 10 e 11 Ottobre 2021 ed in atto, non ha, ancora avuto lungo l'insediamento formale del medesimo;

VISTO l'Ordinamento Autonomo per gli EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legge n. 14/2017 del 20.02.2017;

VISTA la Circolare Minintermo del 28.07.2017 n. 11001/1/110 (10);

VISTA la Circolare della Prefettura di Messina del 24.04.2019;

VISTA la Circolare della Prefettura di Messina del 27.07.2018;

VISTO il Decreto Legge n.105/2021 del 23.07.2021 inerente alla proroga dello stato emergenziale da COVID- 19 sino al 31.12.2021;

VISTO l'art. 8 comma 13 della L.R. n. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

- la dislocazione dei posteggi lungo la Via Spiaggia avrà luogo lungo il lato EST nel tratto compreso tra il civico n. 10 e la Via del Marinaio, mentre sul lato OVEST la dislocazione dovrà aver luogo solo nel tratto compreso tra la Via A. Vespucci e la delimitazione con l'arenile;
- la Piazza Marconi dovrà rimanere sgombera dalla dislocazione di banchi vendita perché la stessa possa assolvere alla funzione di libero transito veicolare, e fungere da via di fuga naturale per casi di sopravvenuta emergenza sulle vie del Marinaio, Spiaggia e Vespucci;
- I banchi vendita, già in precedenza dislocati nella Piazza Marconi, dovranno andare allocati lungo il lato NORD del lungomare di Ponente;
- la via del Marinaio dovrà rimanere sgombera dalla dislocazione di banchi vendita stante il mutato assetto strutturale della medesima e la necessità che la stessa possa assolvere alla propria funzione di via di fuga per i locali residenti;
- I banchi di vendita già dislocati, nelle edizioni precedenti, lungo la via del Marinaio, dovranno andare allocati, seguendo un ordine progressivo, lungo il lato Nord del lungomare di Ponente,
- di vietare, per ragioni igienico-sanitarie, il rituale afflusso di animali (bovini, equini, caprini, suini, ovini, animali da cortile ed altri volatili) nella FIERA;

DISPONE

- Che la presente ordinanza, pubblicata all'Albo Comunale e sul sito web dell'Ente, venga inviata ai Comuni di Barcellona P.G., Terme Vigliatore, Fumari, Oliveri, Mazzarrà Sant'Andrea, Montalbano Elicona, Tripi, Basicò, Rodi Milici, Patti, Gioiosa Marea, Brolo, Capo d'Orlando, Agira, Leonforte, Misilmeri, Paternò, Maniace, Nicosia e Regalbuto, perché ne curino la pubblicazione al proprio Albo per conseguire la massima diffusione sia sul territorio comprensoriale che su quello di alcuni dei Comuni dai quali affluiscono molti degli operatori interessati, al Dipartimento Veterinario del Distretto Sanitario di

Barcellona P.G., al Comando di Stazione dei Carabinieri di Falcone, al Responsabile del Servizio di P.M., al Responsabile Area Tecnica, al Responsabile del Servizio Manutentivo perché incarichi il personale del nucleo manutentivo per la distocazione delle occorrenti transenne, alla dipendente incaricata per la pubblicazione sul sito web, al dipendente incaricato per la diffusione sul territorio comunale;

INFORMA

- che ai sensi dell'art. 3 commi 4° e 5° della legge 7 Agosto 1990, n. 241, Responsabile del presente procedimento è il Geom. Carmelo Bellinva.
- che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso gerarchico al Ministero Dei Lavori Pubblici (D.P.R. n. 1199 del 24 Novembre 1971) oppure, in alternativa, ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale – sezione staccata di Catania nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6 Dicembre 1971 n. 1034).

Falcone li, 21.10.2021



Il SINDACO
(Antonino Genovese)
Antonino Genovese